



COMUNE DI GONZAGA
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO AI SENSI DEL DL N. 34/2019
"ROTTAMAZIONE TER"

Testo approvato con delibera del Consiglio Comunale:
n. 31 del 25 giugno 2019

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	3
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	3
Articolo 3 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	4
Articolo 4 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	4
Articolo 5 - <i>Disposizioni finali</i>	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. la definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento si riferisce alle entrate tributarie comunali afferenti ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e IMU (Imposta Municipale Propria).

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate tributarie comunali relative a ICI e IMU non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore presenta apposita istanza al Comune entro il 30 settembre (con le modalità e in conformità alla modulistica messa a disposizione nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento). In tale istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune entro il 31 ottobre 2019 comunica ai debitori che hanno presentato la domanda di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 30 novembre 2019
- b) versamento in 5 rate di pari importo:
 - prima rata entro il 30/11/2019;
 - seconda rata entro il 30/04/2020;
 - terza rata entro il 30/09/2020;
 - quarta rata entro il 31/03/2021;
 - quinta rata entro il 30/09/2021.

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, ivi incluse le ipotesi di revoca della precedente definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. Nel caso di istanze presentate da debitori che non hanno saldato la precedente definizione agevolata non sarà ammesso il pagamento dilazionato a rate.

3. A seguito della presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere.

Articolo 4 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 5 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal Decreto Legge n. 34/2019 e previsioni normative collegate.